

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente, deducendo violazione degli art. 2697 cod.civ., 116, 232, 253 e 257 cod. proc. civ., nonché omessa motivazione su punti decisivi della controversia, lamenta che la sentenza impugnata sia incorsa in un'errata valutazione delle risultanze della prova testimoniale rivolta a dimostrare che il marito le aveva taciuto la propria impotenza, in quanto: a) aveva ritenuto che le deposizioni di due testi in contrasto si eliminassero a vicenda, senza avvedersi che quella della propria madre era invece confermata dall'altra resa dalla sorella del marito; b) aveva considerato insufficienti le altre testimonianze solo perché i testi si erano limitati a confermare i capitoli senza saper aggiungere notizie sul comportamento successivo dei coniugi e perché essa ricorrente aveva privilegiato il giudizio di separazione a quello di nullità del matrimonio: malgrado dette circostanze fossero del tutto ininfluenti per stabilire l'attendibilità dei testi e dell'intera prova dedotta; c) non aveva attribuito alcun valore probatorio al rifiuto della controparte di rendere l'interrogatorio formale, pur ammesso un anno prima dell'udienza fissata, ancora una volta senza alcuna motivazione.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che il vizio di motivazione deducibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte: in quanto sono riservati esclusivamente a quest'ultimo l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, potendo egli privilegiare, in via logica, alcuni mezzi di prova e disattendere altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato.

Ha specificato altresì che anche la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere

tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (Cass. 1554/2004; 12912/2004; 16034/2002).

Ha tuttavia avvertito che il convincimento di detto giudice deve necessariamente realizzarsi attraverso l'apprezzamento di tutti gli elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso; e che la relativa valutazione non può limitarsi all'esame isolato dei singoli elementi, ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove immune da vizi di motivazione, diviene incensurabile in sede di legittimità. Per cui, se è vero che al giudice di merito è attribuito un ampio potere discrezionale al riguardo nel senso che è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, non gli è invece consentito di fondarlo sull'esame isolato di singoli elementi istruttori, nonché di ritenere ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto: dovendo il relativo giudizio derivare da una organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario dell'indagine probatoria (Cass. 10650/2008; 4373/2003; 9504/1987; 6460/1982).

Proprio nella violazione di detto principio, ricavato dall'art. 116 cod. proc. civ. è incorsa la sentenza impugnata, la quale ha riferito nella parte dedicata allo svolgimento del processo che in ordine alla impotentia generandi del G. Z., pacifica in punto di fatto, ma taciuta alla moglie, secondo la richiesta di addebito, per un anno e mezzo dopo la celebrazione del matrimonio, erano stati escussi numerosi testi sia di parte attrice che del convenuto, ed ammesso l'interrogatorio formale di quest'ultimo, che non era stato reso. Per poi frazionare l'esame delle risultanze in tal modo acquisite, isolando anzitutto le testimonianze che avevano riferito su fatti e circostanze per esserne stati i testi informati da una delle parti (c.d. testi de relato), passare quindi alla valutazione separata delle altre, e ritenere infine superflua quella relativa alla mancata presentazione dell'appellante all'interrogatorio formale, che pur doveva concorrere per il disposto dell'art. 232 cod. proc. civ. alla formazione, in positivo o in negativo, del convincimento del giudice.

Ma, anche all'interno di ciascuna categoria, la Corte ha disapplicato i principi che disciplinano la relativa prova: in quanto ha anzitutto ritenuto in assoluto prive di qualsiasi rilevanza probatoria le prime in quanto testimonianze "de relato ex parte", e quindi da espungere, dopo avere riconosciuto, da un

Non è comprensibile poi perché "il caso concreto" (pag. 7) abbia indotto la Corte a discostarsi da detti princ

Al contrario, pur se con l'affermata "elisione a vicenda" la sentenza impugnata abbia inteso evidenziare che

Ancor più incongrua dal punto di vista dei principi che regolano la prova testimoniale è la (separata) successiva valutazione degli altri testi escussi nel giudizio di meritori cui la sentenza ha valutato soltanto due deposizioni (testi Bottai e Mazzei) che pur avevano confermato la circostanza, dedotta dall'attrice nel capitolato, che il marito le aveva rivelato l'affezione soltanto un anno e mezzo dopo la celebrazione del matrimonio: dopo avere premesso, infatti, che gli stessi "in prima battuta" dovevano consi

Ha poi ritenuto che detta prova era comunque inidonea a documentare la tardiva conoscenza da parte della F. dell'impotenza generandi del marito, e comunque poco credibile, perché costei pur avendo a disposizione il rimedio radicale tranciante costituito dall'azione di nullità del matrimonio di cui all'art. 122 cod. civ. non se ne era avvalsa nell'anno successivo alla scoperta dell'errore; ed aveva invece atteso che il marito prendesse l'iniziativa di interrompere la convivenza coniugale per proporre ben un anno e mezzo dopo la conoscenza della circostanza il ricorso per separazione personale.

Ma per smentire il regime di aprioristica valutazione negativa di credibilità presunto in modo assoluto dalla prima di esse, basta contrapporvi l'ipotesi egualmente plausibile, ma non considerata dalla sentenza, in cui alla effettiva rivelazione dell'impotenza di uno dei coniugi non segua "alcuna circostanza d

Ma il giudizio di insufficienza dell'apporto delle due deposizioni appare altresì viziato da manifesta illogicità per il fatto che la sentenza non ha anzitutto specificato se il giudice o alcuna delle parti abbiano effettivamente chiesto ai testi suddetti, oltre che confermare il capitolato di prova, di riferire sulle menzionate "circostanze di contorno" e su quali di esse; ed ha poi limitato l'esame delle risultanze del

Per cui il parametro di valutazione di detto mezzo istruttorio si rivela del tutto illogico e finisce per conseguire il solo effetto di limitare ingiustificatamente il diritto alla prova della F., che costituisce nucleo essenziale del suo diritto di azione e di difesa (art. 24 Costit.).

Si deve aggiungere che neppure la sentenza impugnata vi si è attenuta allorché ha giudicato pienamente attendibile il teste di controparte che ha confermato, pur con numerose reticenze il rapporto extraconiugale intrattenuto con la F. e scoperto proprio dal marito: malgrado neppure questo teste abbia saputo riferire né delle reazioni di costui, né di successive discussioni o litigi avvenuti tra i coniugi in seguito all'accadimento, pur considerato dalla decisione di tale gravità da avere determinato esso solo la frattura del matrimonio.

Appare, allora, necessario ribadire che la valutazione della prova, anche con riguardo all'attendibilità delle fonti della medesima, deve essere compiuta, anzitutto, con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei capitoli articolati dalla parte nonché alla effettiva conoscenza che di essi mostri di avere il teste, e non già in funzione di eventuali domande integrative allo stesso rivolte durante la sua escussione, dirette solo a "chiarire" i fatti da provare; e quindi ancora una volta essere condotta sulla b

Le medesime considerazioni valgono, a fortiori per la seconda ragione di disvalore, questa volta rivolta dalla Corte territoriale nei confronti della "credibilità" dell'intera prova testimoniale offerta dalla F.: es

E fra dette prove rientra a pieno titolo quella testimoniale, che la legge ordinaria garantisce in modo effettivo; per cui alla Corte di appello non era consentito, attraverso un giudizio globale di non credibilità della stessa, peraltro in contrasto con quella di attendibilità dei singoli testi, di limitare in concreto l'esclusivo ed incoercibile potere dispositivo della parte di ricorrere ad essa: potendo detta limitazione provenire soltanto dal legislatore in ipotesi espressamente individuate e preventivamente disciplinate, che qui pacificamente non ricorrono, peraltro in presenza di esigenze di "salvaguardia di altri c

L'inammissibile giudizio in questione ha per di più violato proprio le disposizioni degli art. 122 e 151 cod. civ. che la sentenza impugnata intendeva applicare: perché il diritto previsto in favore del coniuge incolpevole dalla prima di esse, per la situazione di vantaggio che attribuisce al suo titolare, comprende necessariamente tanto la facoltà di esercitare l'azione di nullità, quanto quella di non avvalersene. Siffatta facoltà non può perciò trasformarsi in conseguenza di tale seconda opzione, nella violazione di un obbligo o in inadempimento ed esporlo a sanzione: quale è la sostanziale improponibilità con il supporto di una prova testimoniale (in quanto ritenuta "singolare.... non credibile, o... :

Ed infine il convincimento dell'infondatezza di detta azione è stato raggiunto senza neppur valutare il rifiuto del G. R. di presentarsi nell'udienza già fissata da circa un anno per l'interrogatorio di cui si è detto, avendo la Corte di appello sbrigativamente ed incomprensibilmente dichiarato il mezzo "superato", s

Ora, è vero che in caso di mancata risposta della parte all'interrogatorio formale, per il disposto dell'art. 232 cod. proc. civ., il giudice non ha l'obbligo, come per la confessione, ma soltanto la facoltà di considerare i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio come ammessi e quindi vincolanti ai fini della decisione (Cass. 3258/2007; 9254/2006). Sennonché tale mancata risposta rappresenta un fatto qualificato, riconducibile al più ampio ambito del comportamento della parte nel processo e

destinato dalla menzionata norma a fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo; ed anche ad indurlo a riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti e così di prova secondo il suo prudente apprezzamento. E d'altra parte l'inciso "valutato ogni altro mezzo di prova" nel contesto della disposizione

Consegue che il giudice può negare ad essa qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro, ma non prescindere dalla sua valutazione e raggiungere aliunde e senza di essa un giudizio sfavorevole in ordine alla prova dei fatti gravante sulla parte per poi evidenziare la superfluità dell'apprezzamento: come ha fatto nel caso concreto la Corte di appello. Così come, per converso, non può esercitare il potere discrezionale attribuitogli dalla norma in senso positivo o negativo senza adeguata motivazione, che renda palese che il risultato non è frutto di arbitrio, ma di una ponderata comparazione eseguita nel più ampio quadro degli altri elementi probatori acquisiti (di cui deve comunque darsi menzione con enunciazione delle ragioni che sorreggono l'apprezzamento), in tal modo dimostrando di averne saggiato la complessiva consistenza e la logicità (Cass. 27320/2005).

Per cui il giudice di rinvio dovrà, per un verso, procedere ad una nuova organica e complessiva valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerandoli nel loro complesso, e non isolando l'esame di singoli elementi, quasi che solo da ciascuno di essi dovesse trarsi la ragionevole certezza sulla situazione di fatto dedotta dalla ricorrente; e dall'altro attenersi ai principi fin qui esposti nell'esame specifico di ciascuna risultanza pur nell'ambito del quadro unitario dell'indagine probatoria.

Le considerazioni svolte comportano l'accoglimento, nei limiti che seguono, anche del secondo motivo del ricorso con cui la F., deducendo violazione degli art. 151 e 143 cod. civ., nonché omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, si duole: a) che la sentenza abbia attribuito rilevanza decisiva all'episodio del proprio tradimento (anche se lo si volesse ritenere provato) senza considerare che si trattava di una condotta isolata; che neppure controparte aveva in esso ravvisato una stabile relazione extraconiugale; b) che detto comportamento doveva comunque essere contrapposto alla precedente violazione da parte del marito, risultando anche temporalmente successivo rispetto alla stessa e del tutto influente rispetto alla frattura del matrimonio già verificatasi; c) che la Corte di appello era invece venuta meno alla valutazione comparativa delle condotte di entrambi i coniugi richiesta dalla giurisprudenza di legittimità cancellando dalla realtà processuale quanto era accaduto tra i coniugi per avere lo Z. R. taciuto della propria impotenza

generandi e si era soffermata esclusivamente sull'episodio del rapporto da essa avuto con il teste S. senza saggiarne l'efficienza causale in ordine alla separazione se non sotto il profilo temporale; senza avvedersi che anche dopo questa condotta i coniugi avevano continuato per diversi mesi la convivenza, durante la quale essa aveva ricevuto numerosi regali dal marito; ed infine che costui, malgrado il carattere irascibile e violento, non aveva adottato alcuna iniziativa in merito alla separazione richiesta esclusivamente da lei quasi un anno dopo l'episodio suddetto.

Vero è infatti che la sentenza impugnata (questa volta) ha valutato in modo unitario le risultanze della prova testimoniale offerta al riguardo dal G. Z. che hanno confermato il rapporto intrattenuto dalla moglie con il teste S. nella casa coniugale ove il controricorrente li aveva sorpresi nel corso di una sera del mese di omissis, rientrando prima dell'orario previsto; ed ha accertato con apprezzamento incensurabile in questa sede di legittimità che l'errore di indicazione del giorno da parte di quest'ultimo, sul quale è incentrata quasi esclusivamente la doglianza, non poteva giovare alla ricorrente una volta stabilita la realtà storica dell'episodio, che d'altra parte neppure costei ha potuto specificamente contestare.

La giurisprudenza tuttavia ha ripetutamente affermato il principio, ormai del tutto consolidato, che il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 cod. civ., dovendo, per converso, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. Ed il collegio deve ribadire che, contrariamente all'opinione espressa dalla Corte di appello, a tale regola non si sottrae l'infedeltà di un coniuge, la quale può essere rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima: come avviene allorquando il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, dovuta al comportamento dell'altro coniuge ovvero ad altre ragioni; e comunque del tutto autonoma ed indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà (Cass. fin da sez. un. 2494/1982, nonché 1198/1984; e da ult. Cass. 25618/2007; 13592/2006; 8512/2006).

Da qui il potere-dovere del giudice del merito di procedere ad un accertamento rigoroso e ad una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, onde stabilire se l'infedeltà di un coniuge (come in genere ogni altro comportamento contrario ai doveri del matrimonio) possa essere rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione, essendo stata causa o concausa della frattura

del rapporto coniugale ovvero se non risulti aver spiegato concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza.

Siffatta valutazione era poi nel caso ineludibile perché la F. aveva denunciato l'omessa informazione, da parte del marito, prima delle nozze, della propria incapacità "generandi", in violazione dell'

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso nei sensi di cui in motivazione, ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per la liquidazione delle spese processuali alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.